

Associazione Trecentosessanta

STATUTO

Articolo 1. Natura, denominazione e sede.

1. È costituita l'Associazione "Trecentosessanta" (di seguito denominata anche "360", ovvero "Associazione"), con sede a Roma, in via Belsiana n. 10.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2. Finalità.

1. L'Associazione persegue scopi di utilità e promozione sociale legati in particolare all'impegno civile, all'iniziativa politica, alla partecipazione democratica, al progresso culturale e allo sviluppo civico, economico e sociale.
2. Promuove, fra l'altro, incontri, dibattiti, riflessioni pubbliche, studi, pubblicazioni, iniziative e progetti – svolti direttamente, ovvero affidati a università, Enti di ricerca, fondazioni o altri Enti privati – diretti alla crescita dello spirito civico e allo sviluppo della conoscenza.
3. L'Associazione può altresì promuovere ogni altra iniziativa e attività, anche non rientrante nei settori di cui al primo comma, purché persegua scopi di utilità sociale.
4. L'Associazione svolge la propria attività in ogni parte del territorio e della comunità nazionale e internazionale, purché in coerenza con le proprie finalità istituzionali.
5. Potrà raccordare la propria attività con quella di altri Enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione a istituzioni e organismi di coordinamento.
5. Opera attraverso la definizione di programmi e progetti che non perseguano scopi di lucro da realizzare direttamente o con la collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati.
6. In ogni caso, l'Associazione impiegherà gli eventuali avanzi di gestione o utili esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle a esse direttamente connesse secondo quanto disposto dal presente statuto.
7. Per il compimento delle proprie attività l'Associazione porrà in essere tutte le attività organiche e gestionali che riterrà opportune.
8. L'Associazione può raccogliere fondi per lo sviluppo delle attività proprie e degli associati, anche partecipando a progetti volti a valorizzare la responsabilità sociale in linea con i valori, i principi e la sensibilità dell'associazione.

9. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

10. E' fatto obbligo di impegnare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni a fini di pubblica utilità, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

11. E' fatto obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

Articolo 3. Attività.

1. Per il perseguimento degli scopi relativi al proprio oggetto sociale, l'Associazione può compiere qualsiasi attività o iniziativa ritenuta utile al conseguimento degli scopi e compatibile con i valori, i principi, la forma ed i requisiti per la propria qualificazione quale associazione di promozione sociale.

2. In particolare, l'Associazione può, ma non esclusivamente:

(a) promuovere, organizzare ed istituire a livello locale, nazionale ed internazionale proprie sedi sezioni o associazioni e/o unità territoriali secondo le modalità previste dal presente Statuto;

(b) promuovere, a livello locale, nazionale ed internazionale incontri, seminari, convegni, tavole rotonde e altri momenti pubblici di informazione, diffusione, sensibilizzazione e formazione sui temi oggetto delle proprie finalità;

(c) promuovere, condurre e partecipare ad attività di ricerca sui temi oggetto delle proprie finalità oltre che favorire ed organizzare, a favore dei propri associati e non, attività di formazione, aggiornamento sperimentazione;

(d) stabilire e sviluppare contatti, sinergie, progettazioni comuni, accordi con altri enti pubblici e privati nazionali, internazionali o locali che si occupino di tematiche analoghe;

(e) aderire a federazioni o comitati di livello internazionale o nazionale, l'appartenenza ai quali possa favorire il perseguimento degli scopi sociali;

(f) promuovere o partecipare ad enti, società, fondazioni, imprese anche sociali aventi oggetto sociale compatibile con quello della associazione e scopi strumentali al miglior perseguimento dello stesso;

(g) stipulare protocolli di intesa, accordi, convenzioni o contratti con enti pubblici e privati, allo scopo di effettuare attività inerenti l'oggetto sociale;

(h) ricercare, mantenere e strutturare relazioni con istituzioni, partiti politici, movimenti e altre parti sociali al fine di promuovere i propri valori ed obiettivi;

(i) pubblicare e diffondere, anche attraverso canali di mercato, saggi, opere, materiali, atti, riviste, altro materiale diffusi su qualunque supporto volto a favorire il perseguimento degli scopi sociali;

- (l) promuovere e sponsorizzare attività culturali, anche di soggetti terzi, che contribuiscano alla sensibilizzazione in merito all'oggetto sociale della associazione e scopi strumentali al miglior perseguimento dello stesso;
 - (m) promuovere manifestazioni, convegni, incontri, eventualmente procedendo anche alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione e il pubblico;
 - (n) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e di consulenze;
 - (o) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento ai settori dell'editoria, della discografia, degli audiovisivi in genere, della diffusione a mezzo world wide web e dei prodotti multimediali;
 - (p) stipulare ogni opportuno atto o contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o in comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
 - (q) costituire, partecipare e promuovere la costituzione di società di capitali, esclusivamente strumentali al raggiungimento delle proprie finalità;
 - (r) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
3. Le rendite e le risorse dell'Associazione saranno impiegate per il funzionamento dell'Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 4. Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da eventuali indennità e contributi pubblici o privati, nazionali, esteri e sovranazionali, nonché da eventuali introiti straordinari. 2. In particolare, ma non esclusivamente, esso può essere costituito da:
- a. contributi degli Affiliati;
 - b. contributi di privati;
 - c. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche;
 - d. contributi di Organismi internazionali;
 - e. donazioni e lasciti testamentari;
 - f. entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
 - g. rimborsi derivanti da convenzioni.
3. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 5. Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno. Entro tale termine, l'assemblea approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio decorso, proposto dal Consiglio Direttivo. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.
2. Gli organi dell'Associazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
3. Gli eventuali avanzi della gestione annuale dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, o il potenziamento delle attività dell'Associazione o l'acquisto di beni materiali.
4. È vietata la distribuzione di utili, di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 6 . Membri dell'Associazione. Categorie di soci

1. L'Associazione è composta dai Soci Ordinari e dai Soci Affiliati.
2. Sono Soci Ordinari i soci che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e coloro i quali tra i soci Affiliati vengono ritenuti idonei a ricoprire detto ruolo secondo la modalità previste dal presente statuto. Qualora, per qualsiasi ragione, uno dei Soci che ha partecipato alla costituzione dell'Associazione dovesse cessare dalla sua funzione, la medesima qualifica può essere attribuita a ulteriori persone fisiche, con deliberazione unanime dei Soci fondatori in carica al momento della deliberazione medesima.
3. Sono Soci Affiliati i soci appartenenti alle categorie di cui al successivo punto che hanno aderito successivamente e partecipano all'Associazione versando annualmente le quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo.
4. Possono essere Soci Affiliati dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche, gli Enti pubblici e privati, le associazioni riconosciute e non riconosciute e tutti i soggetti che ne condividano gli scopi e possano contribuire in ogni modo al loro raggiungimento.
5. Per l'adozione delle deliberazioni assembleari relative all'ammissione e all'esclusione dei Soci è richiesto il consenso della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo; per la nomina degli organi sociali e le modifiche statutarie è richiesta la maggioranza assoluta dei Soci Ordinari.
6. Tutti i soci possono appartenere a una delle seguenti categorie: a) aderenti; b) sostenitori.
8. L'appartenenza a ciascuna di dette categorie dipende dalla quota di adesione annuale che i Soci decidono di versare a favore dell'Associazione.

9. Restano fermi gli specifici poteri attribuiti dallo Statuto medesimo ai Soci ordinari. Questi ultimi, all'atto del rinnovo annuale dell'adesione all'Associazione, possono scegliere di far parte di ciascuna delle categorie di Soci, versando la corrispettiva quota di rinnovo stabilita a termini di Statuto dal Consiglio direttivo.

Articolo 7 . Ammissione, esclusione e recesso del socio.

1. La domanda di ammissione a Socio dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo, che delibererà con le maggioranze previste dal presente Statuto.
2. L'ammissione a Socio sarà esecutiva a tutti gli effetti solo a seguito dell'avvenuta approvazione da parte del Consiglio Direttivo e del pagamento della quota associativa annuale.
3. La costituzione di sedi o sezioni distaccate o di associazioni territoriali è disciplinata da un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio direttivo.
4. Il Consiglio direttivo può deliberare l'esclusione dei Soci per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.
4. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per:
 - a. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - b. apertura di procedure di liquidazione;
 - c. fallimento o altre procedure concorsuali.
5. I Soci possono, con almeno un mese di preavviso, recedere dall'Associazione, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni già assunte.

Articolo 8. Organi dell'Associazione.

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio direttivo;
 - il Presidente;
 - il Segretario generale;
 - il Tesoriere;
 - il Comitato di Indirizzo.

Articolo 9. Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.

2. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da un Socio ordinario da lui indicato o, in mancanza di tale indicazione, dal socio ordinario anziano.

3. L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno ed è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, salvo quanto previsto dal comma 4.

4. L'Assemblea dei Soci, riunita con la presenza, anche mediante delega, di almeno la metà dei Soci, nomina al suo interno i membri del Consiglio direttivo in numero non inferiore a cinque componenti.

Articolo 10. Compiti dell'Assemblea

1. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

a) in sede ordinaria:

- discutere e deliberare sui rendiconti, sul bilancio preventivo e consuntivo nonché sulla relazione del Presidente;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare il programma di lavoro proposto dal Consiglio direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

b) in sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

Articolo 11. Consiglio direttivo.

1. Il Consiglio direttivo è composto dai soci ordinari in numero non inferiore a cinque membri, ed è eletto dall'assemblea nel pieno rispetto di quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 9.

2. Tutti i membri del Consiglio direttivo restano in carica tre anni, salvo revoca o dimissioni prima della scadenza del mandato, senza necessità di motivazione o giusta causa.

3. Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente; può altresì eleggere, sempre nel suo seno, uno o più Vice Presidenti determinandone le funzioni. Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, nomina il Segretario generale e il Tesoriere.

4. Il Consiglio direttivo ha la facoltà di nominare, su indicazione del Presidente, un Consiglio di indirizzo, composto secondo le disposizioni di cui all'art. 16.

4. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato dal presente Statuto alla competenza degli altri organi dell'Associazione.

5. In particolare, il Consiglio direttivo provvede a:

- a. determinare le linee generali dell'attività dell'Associazione e i relativi programmi;
- b. predisporre gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c. stabilire la quota annuale di adesione;
- d. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni, all'acquisto e all'alienazione di beni immobili e mobili, nonché disporre l'impiego dei fondi patrimoniali secondo criteri di convenienza e sicurezza d'investimento;
- e. deliberare le eventuali erogazioni da effettuare per il raggiungimento delle finalità istituzionali e le iniziative dell'Associazione, avvalendosi se necessario della consulenza di esperti;
- f. determinare indicazioni e criteri in ordine all'eventuale assunzione del personale e sulla nomina di consulenti;
- g. deliberare in merito ai criteri e alle procedure di organizzazione e di funzionamento interno;
- h. deliberare in merito alla stipulazione di contratti, di mutui e di aperture di credito, nonché relativamente a ogni altra operazione bancaria necessaria o utile al raggiungimento delle finalità istituzionali e per il funzionamento dell'Associazione;
- i. autorizzare il Presidente a rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti inerenti la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fissandone i limiti e le modalità di esecuzione;
- l. autorizzare l'istituzione di sedi distaccate, sezioni o associazioni territoriali dell'associazione, sia in ambito nazionale che internazionale;
- m. deliberare, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, in merito all'adesione dei nuovi associati, oltre che all'attribuzione e alla revoca della qualità di socio ordinario.

Articolo 12. Convocazione e quorum.

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, compresa la posta elettronica, con almeno tre giorni di preavviso o, in caso di urgenza, con un giorno di preavviso.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

3. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima, a non meno di un'ora di distanza da questa.

4. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di tutti i membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Socio ordinario anziano.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti, in caso di parità vale il voto di chi presiede.
7. I membri del Consiglio direttivo, in caso di impedimento, possono farsi rappresentare da un altro membro munito di delega.

Articolo 13. Presidente.

1. Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ad esso spetta:
 - a. esercitare tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale dell'Associazione;
 - b. sovrintendere all'attuazione del programma;
 - c. convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea, fissando l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
 - d. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo e del Comitato di Indirizzo, fissando l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
 - e. agire e resistere davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
3. Il Presidente può prestare deleghe specifiche per l'esercizio dei suoi poteri al Segretario generale o ad altri membri del Consiglio direttivo.
4. Il Presidente può assumere provvedimenti che abbiano carattere urgente, con l'obbligo di riferirne entro 30 giorni al Consiglio direttivo affinché provveda alla ratifica delle delibere presidenziali adottate d'urgenza.

Articolo 14. Il Segretario generale.

- Il Consiglio direttivo può nominare un Segretario generale dell'Associazione.
- Al Segretario generale possono essere affidati i compiti di gestione ordinaria entro i termini fissati nella delibera del Consiglio direttivo contenente l'attribuzione di tale incarico.
- Al Segretario generale possono essere altresì delegati dal Presidente uno o più dei poteri ad esso attribuiti ai sensi dell'art. 14.
- Il Consiglio direttivo può stabilire che al Segretario generale, scelto tra i suoi componenti, siano assegnate anche le funzioni di Tesoriere.

Articolo 15. Tesoriere

1. Il Consiglio direttivo può nominare un Tesoriere, che potrà essere scelto tra i soci facenti parte del Consiglio direttivo.
2. Al Tesoriere compete la gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, la tenuta dei libri sociali e contabili e la predisposizione delle bozze di bilancio preventivo e consuntivo da proporre annualmente al Consiglio.
3. Qualora il Consiglio non abbia attribuito tali poteri al Presidente o al Segretario generale, il Tesoriere ha inoltre il potere di:
 - a. aprire e chiudere conti correnti bancari e/o postali presso qualsiasi ufficio, banca o istituto di credito;
 - b. emettere assegni bancari e postali e disporre bonifici nei limiti delle disponibilità dell'Associazione, effettuare versamenti, girare assegni ed effettuare qualsiasi operazione finanziaria necessaria o utile per il raggiungimento degli scopi statutari, eccezion fatta per la richiesta di finanziamenti di qualsiasi tipo, per i quali è necessaria l'autorizzazione del Consiglio direttivo;
 - c. firmare contratti che impegnino l'Associazione entro e non oltre i limiti del bilancio preventivo approvato.
4. Il Consiglio direttivo può altresì stabilire che tali poteri siano esercitati congiuntamente dal Presidente e dal Tesoriere.

Articolo 15. Il Comitato di indirizzo

1. Il Consiglio direttivo può nominare un Comitato di Indirizzo composto da un minimo di cinque a un massimo di quaranta membri, anche non soci, scelti tra personalità del mondo economico, imprenditoriale, accademico, professionale, artistico, culturale, scientifico, politico, dell'associazionismo e del volontariato.
2. Il Comitato può riunirsi, dietro convocazione del presidente dell'Associazione, per individuare i temi e le linee di indirizzo su cui il Consiglio dovrà sviluppare il programma di attività dell'Associazione.

Articolo 17. Durata ed estinzione

1. L'Associazione è costituita senza limiti di durata e si estingue se lo scopo dello stesso diviene impossibile o il patrimonio diventa insufficiente e, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione previste dal Codice Civile.

2. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, il patrimonio è devoluto a favore di altre organizzazioni aventi i medesimi scopi o che perseguano scopi di promozione sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Al fine di provvedere alle attività di liquidazione, il Consiglio direttivo nomina uno o più liquidatori che possono anche essere scelti tra i membri del stesso organo.

Articolo 18. Disposizioni transitorie e finali

1. Gli organi dell'Associazione saranno validamente costituiti e potranno legittimamente operare nella composizione e per la durata determinata in sede di atto costitutivo.
2. In deroga a quanto disposto dall'art. 10, per i primi ventiquattro mesi di operatività dell'Associazione sulla base del presente Statuto, le modifiche allo Statuto medesimo sono approvate con il voto favorevole di due terzi dei soci che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione.
3. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 19. Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
2. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Roma.

Articolo 20. Legge applicabile

1. Al fine di disciplinare quanto non sia previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed, in particolare, al Codice Civile.

Roma, 8 giugno 2007